

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 04467/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4467 del 2025, proposto da

Giuseppina Grieco, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Chiara Affabile, De Cunto Fabrizio, Spinosa Chiara, Santoro Giovanni, Vaccaro Giuseppe, Andreozzi Gaetano, Concilio Sara, Cozzolino Annalisa, Cozzolino Annalisa, Mauro Giulia, non costituiti in giudizio;

Gaetano Andreozzi, rappresentato e difeso dagli avvocati Eduardo Romano, Alessandro Romano, Antonio Romano, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia;

Grimaldi Claudia, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Marzatico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento dei seguenti atti:

del Decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. per l'Emilia-Romagna prot. n. 707 dell'11/07/2025, notificato mediante pubblicazione sul sito istituzionale in pari data, con cui è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I grado (D.M. 205/2023), per la Classe di Concorso A001 - Arte e immagine, relativa alla Regione Campania, nella parte in cui colloca la ricorrente in posizione deteriore, a causa dell'errata valutazione dei titoli;

della scheda di valutazione dei titoli della ricorrente, denominata "RIEPILOGO", elaborata in data 24/06/2025, nella parte in cui omette di attribuire qualsivoglia punteggio per il titolo di "Specializzazione per il sostegno";

ove occorra, del verbale della Sottocommissione 7 della C.d.C. A001 nella parte relativa alla valutazione dei titoli della ricorrente;

d'ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, lesivo degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di Grimaldi Claudia e di Gaetano Andreozzi;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 3 giugno 2026 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con ordinanza n. n. 2394 del 13 ottobre 2025 è stata accolta la domanda cautelare e disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti, utilmente collocati nella graduatoria impugnata, ritenendosi di

“prescrivere che:

- entro 10 giorni decorrenti dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza l'Amministrazione resistente dovrà comunicare alla parte ricorrente gli indirizzi di posta elettronica certificata dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, di cui è in possesso secondo quanto prescritto dal bando di concorso o, in mancanza, gli indirizzi di residenza dei controinteressati come sopra individuati;
- la parte ricorrente dovrà, nel successivo termine di giorni 30, decorrente dalla ricezione della suddetta comunicazione, provvedere alla integrazione del contraddittorio e, nel successivo termine di giorni 10, decorrente dal perfezionamento dell'ultima notifica, depositare la documentazione attestante l'assolvimento del predetto adempimento processuale”;

Rilevato che non appare certo che si sia proceduto alla disposta integrazione e che alcuni controinteressati si sono costituiti autonomamente;

Considerato il verosimile elevato numero delle parti controinteressate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, ovvero nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria impugnata, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione (U.S.R. per l'Emilia Romagna), con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del U.S.R. per l'Emilia Romagna dal quale risulti:

- 1.- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dell'azione ex art. 117 c.p.a. svolta e in riassunto i motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione suindicata, nella graduatoria finale;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito

medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente Ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

B.- In ordine alle prescritte modalità, l'U.S.R. per l'Emilia Romagna ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente Ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente Ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che l'U.S.R. per l'Emilia Romagna resistente:

c.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente Ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente Ordinanza, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente Ordinanza.

Considerato, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente Ordinanza, con deposito della prova del compimento

di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione, entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici) dal primo adempimento;

Considerato che, qualora non risultino specifiche tariffe che disciplinano la materia, si fissa l'importo forfetario che la parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla stessa, in € 60,00 (euro sessanta/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

Rilevato che la pubblica Udienza per la decisione per la decisione del merito della causa, va rinviata alla data, indicata in dispositivo, tenuto conto della situazione dei ruoli di merito della Sezione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta),

Dispone a carico di parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, nei modi e nei termini di cui in motivazione.

Rinvia l'ulteriore trattazione della causa alla pubblica Udienza dell'11 febbraio 2027, ore di rito.

Riserva ogni altra decisione, all'esito dell'avvenuta integrazione del contraddittorio. Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2026, con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Valeria Nicoletta Flammini, Consigliere

L'ESTENSORE
Alfonso Graziano

IL PRESIDENTE
Paolo Severini

IL SEGRETARIO